

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 6 del mese di Aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

TRA

CISALPINA TOURS S.p.A., con sede legale in Rosta (TO), Corso Moncenisio 41, in persona del
Direttore Risorse Umane e Procuratore dr. Gabriele Querelante,



E

la FILCAMS Cgil nazionale in persona del sig. Luca de Zolt, la FISASCAT Cisl nazionale in persona della
Sig.ra Elena Vannelli, la UILTUCS nazionale in persona del sig. Antonio Vargiu, e altresì presente una
delegazione composta dalla rappresentanza sindacale aziendale e dalle OO.SS. territoriali

Premesso che

- 1) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 2) l'azienda ha attivato in data 10/03/2020 un accordo di solidarietà rivolto al personale per la riduzione dell'attività lavorativa ma nonostante la % media di riduzione stabilita complessivamente sia stata pari al 60%, si conviene che tale misura non sia più idonea a coprire il calo dell'attività e pertanto con la presentazione della domanda di CIGD si procederà alla richiesta di sospensione del citato accordo di solidarietà la cui vigenza era stata determinata sino al 30/06/2020
- 3) l'azienda non potendo fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a Covid-19 ha deciso di procedere con la richiesta di Cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 2 D.I. del 24/3/2020 per il proprio personale a fronte della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza sanitaria in corso.
- 4) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.I. del 24/3/2020, qualora la crisi coinvolga più unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni e Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni interessate.
- 5) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:


- un drastico calo della clientela nel periodo _____ con la conseguente diminuzione del fatturato stimata nel _____ %
- sospensione dell'attività per diminuzione di prenotazione viaggi e di organizzazione di eventi;



- numerose disdette di eventi già programmati per il periodo _____
- a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti è stata disposta la chiusura la pubblico dell'attività;
- altri effetti (indicare quali)

6) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione temporanea dell'attività lavorativa (anche fino a zero ore) per tutto il personale occupato, pari a **459** unità indicato nell'allegato (All. 1), per il periodo dal **1/04/2020** per le successive 9 settimane nelle unità produttive delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio e Campania.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:





- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile né all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione fino a zero ore, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando, compatibilmente con le esigenze tecniche aziendali quali disponibilità di computer portatili e salvaguardia della sicurezza informatica, l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, per n. **459** lavoratori operanti presso le unità produttive, come indicato in allegato, nel periodo indicato al punto 6).
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione fino a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. In tal caso l'azienda informerà preventivamente le OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo ai fini di attivare il confronto previsto dalla normativa;
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) La maturazione degli Istituti 13[^],14[^], ferie e ROL sarà ridotta in funzione delle ore di sospensione effettuate da ciascun lavoratore.
- g) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- h) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;

Digita q



- i) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- j) L'azienda, al fine di garantire, anche se solo in parte, la retribuzione dei lavoratori, si dichiara disponibile ad anticipare una parte dei ratei di 14ma maturati alla data del 31/03/20 in due tranches (la prima con la retribuzione di aprile e la seconda con la retribuzione di maggio) qualora Inps non provveda al pagamento (neanche tramite l'anticipazione di Istituti Bancari) degli importi spettanti ai dipendenti a titolo di integrazione salariale entro la prima scadenza dal 15/05/2020. L'erogazione di questi anticipi e la relativa quantificazione dipenderanno dalla situazione finanziaria puntuale in cui si troverà l'Azienda alla data del pagamento.
- k) Le parti si impegnano a monitorare costantemente la situazione finanziaria dell'azienda e le esigenze dei lavoratori per individuare possibili soluzioni di maggior favore per questi ultimi rispetto a quelle attualmente preventivabili, in particolare per i lavoratori eventualmente sospesi a zero ore.

Milano, li 06/04/2020

Filcams CGIL

Fisascat CISL
John M. Vanni
Uiltucs UIL


Cisalpina Tours SpA


Allegato 1

Elenco sedi con numeri dipendenti

Allegato 2

Elenco dipendenti